

cata al centro dell'aquila nera bicipite col segno del Fascio Littorio.

Art. 3. — La lingua ufficiale dello Stato è l'albanese.

Art. 4. — Tutte le religioni sono rispettate. Il libero esercizio del culto e delle pratiche esteriori è garantito, conformemente alle leggi.

Art. 5. — Il potere legislativo è esercitato dal Re con la collaborazione del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Art. 6. — Il potere esecutivo appartiene al Re.

Art. 7. — La giustizia emana dal Re ed è amministrata in Suo nome dai giudici che Egli istituisce.

Art. 8. — L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Art. 9. — L'ordinamento delle istituzioni comunali e provinciali è stabilito per legge.

II. — *Del Re.*

Art. 10. — La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 11. — Il Re è maggiorenne all'età di diciotto anni compiuti.

Durante la minorità del Re, o nel caso in cui il Re maggiorenne si trovi nella fisica impossibilità di regnare, i poteri del Re saranno esercitati da un reggente. La reggenza spetterà al reggente del Regno d'Italia.

Art. 12. — Il Re può nominare un luogotenente generale.

Il luogotenente generale eserciterà tutti i poteri del Re, salvo quelli che il Re espressamente si riservi.

Art. 13. — Il Re è capo supremo dello Stato; comanda le forze armate; dichiara la guerra, conchiude la pace; fa i trattati internazionali, dandone notizia al Consiglio Superiore Fascista Corporativo appena l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano.